
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Sinistri stradali, cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni personali, *ius superveniens* di cui alla l. n. 102/2006: quale rito per il giudizio d'appello?

In assenza di norme che diversamente dispongano, il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, non potendo il principio del tempus regit acumi in forza del quale lo ius superveniens trova applicazione immediata in materia processuale, che riferirsi ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non già all'intero nuovo rito. Pertanto, nelle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni personali conseguenti ad incidenti stradali instaurate prima della data di entrata in vigore della L. 21 febbraio 2006, n. 102 e trattate e decise in primo grado secondo il rito ordinario, l'appello deve essere proposto con le forme e nei termini del medesimo rito. Alle controversie in parola, qualora siano pendenti alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 e, in relazione ad esse, alla predetta data, non sia stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., continua ad applicarsi il rito ordinario anche in appello.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 30.6.2015, n. 13311

...omissis...

Ricorso principale.

1. Con il primo motivo si lamenta "Violazione e falsa applicazione della L. 21 febbraio 2006, n. 102, art. 3, dell'art. 11 disp. gen. (c.d. preleggi), degli artt. 5, 327, 342, 434 e 447 bis c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4".

La società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, in difetto di disposizioni transitorie e in base al principio di cui all'art. 11 preleggi, applicabile anche ai giudizi in corso la L. n. 102 del 2006, art. 3, secondo cui alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni personali conseguenti ad incidenti stradali si applicano le norme che disciplinano il c.d. processo del lavoro, sicchè l'appello nella specie avrebbe dovuto essere proposto con ricorso da depositare nel termine stabilito dalla legge, evidenziando che l'erronea introduzione dell'impugnazione con atto di citazione può instaurare validamente il giudizio di appello a condizione che l'atto di impugnazione "entri nella sfera di disponibilità dell'Organo Giudiziario, attraverso la costituzione in causa dell'appellante, nel termine concesso dalla legge per appellare" ma che, essendosi, nella specie, le compagnie assicuratrici costituite nel giudizio di appello oltre tale termine, il gravame proposto doveva essere dichiarato inammissibile per tardività.

Sostiene la ricorrente che le cause come quella all'esame, promosse prima dell'entrata in vigore di detta legge con rito ordinario, debbano proseguire senza mutamento di rito e che la diversa tesi, fatta propria dalla Corte di merito, non sarebbe compatibile con l'interpretazione dell'art. 11 preleggi in rapporto alla formulazione dell'art. 5 introdotta con la riforma di cui alla L. n. 353 del 1990, che ha esteso il principio della perpetuatio iurisdictionis anche allo ius superveniens ponendo in rilievo che la norma di cui all'art. 3 richiamato non si riferisce a singoli atti processuali ma incide sull'intero processo e che la presente causa era già pendente alla data di entrata in vigore della L. n. 102 del 2006.

Sostiene inoltre la ricorrente che la prospettata inapplicabilità della legge sopravvenuta ai giudizi pendenti sarebbe conforme ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in quanto i principi di celerità, razionalità e coerenza nello svolgimento del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2, dovrebbero precludere l'adozione di soluzioni interpretative, con riferimento ai giudizi pendenti, che, invece di accelerare il processo, lo rallentino.

2. Con il secondo motivo si lamenta "Violazione e falsa applicazione della L. 21 febbraio 2006, n. 102, art. 3, dell'art. 11 disp. sulla gen. (c.d. preleggi), degli artt. 5, 327, 342, 434 e 447 bis c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4".

La ricorrente deduce l'inapplicabilità della legge sopravvenuta al caso di specie anche sotto altro profilo, sostenendo che essendosi il giudizio di primo grado

concluso antecedentemente all'entrata in vigore della stessa, con sentenza pubblicata il 18 ottobre 2005, il procedimento di appello, che è solo una fase del processo, avrebbe dovuto svolgersi secondo le regole del rito ordinario.

3. Con il terzo motivo si lamenta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 1. 21 febbraio 2006 n. 102, degli artt. 327, 342, 434, 439 e 447 bis c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4".

Assume la ricorrente che, pur se disattese le tesi esposte nei motivi che precedono, la decisione impugnata sarebbe comunque inammissibile, in quanto in ogni caso l'impugnazione avrebbe dovuto essere introdotta con citazione, salvo il successivo mutamento di rito da disporsi da parte del giudice dell'appello, atteso che, se il processo è stato legittimamente celebrato col rito ordinario e con tale rito è stata pronunciata la sentenza, il termine per impugnare e le forme dell'appello devono essere quelli del rito ordinario, non rilevando che nelle more sia entrata in vigore la L. n. 102 del 2006, nè il mutamento del rito può essere affidato all'iniziativa di parte ma va - ove necessario - disposto dal Giudice.

4. Con il quarto motivo si lamenta "Violazione e falsa applicazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 53, della L. 21 febbraio 2006, n. 102, art. 3, degli artt. 327, 342, 434, 439 e 447 bis c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4".

Rappresenta la ricorrente che la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 53, ha abrogato, a far data dal 4 luglio 2009, la L. n. 102 del 2006, art. 3, disponendo, in via transitoria, che alle controversie disciplinate dal citato art. 3 pendenti alla data di entrata in vigore della legge abrogatrice continuano ad applicarsi le disposizioni di cui libro secondo, titolo 4[^], capo 1[^], del codice di procedura civile mentre tale disposizione non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della legge da ultimo richiamata (4 luglio 2009) non sia stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c.;

Ritiene la ricorrente che la decisione impugnata sarebbe illegittima anche alla luce di tale disciplina transitoria, in quanto, non essendo stato disposto nel giudizio di appello, alla data del 4 luglio 2009, il mutamento del rito, il giudizio avrebbe dovuto proseguire con il rito ordinario, non essendo applicabile l'ormai abrogato della L. n. 102 del 2006, art. 3.

Ricorso incidentale.

5. Con l'unico articolato motivo di ricorso incidentale si lamenta "Violazione e falsa applicazione della L. n. 102 del 2006, art. 3, dell'art. 11 preleggi, degli artt. 5, 327, 342, 434, 439 e 447 bis c.p.c., nonchè della L. n. 69 del 2009, art. 53, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per aver ritenuto che l'atto introduttivo del giudizio di appello avrebbe dovuto essere proposto nelle forme e nei termini del c.d. rito del lavoro e per aver conseguentemente ritenuto inammissibile l'appello di U.G.F. (all'epoca N.), ritenendolo tardivamente proposto. Nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4".

La ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata sulla base di tre ordini di argomentazioni. Anzitutto sostiene l'inapplicabilità dell'art. 3 più volte citato ai giudizi pendenti. Assume, poi che, se il processo è stato trattato in primo grado con il rito ordinario e con tale rito è stata pronunciata la sentenza, anche per la proposizione dell'appello devono essere rispettati i termini e le forme

previsti per il rito ordinario (c.d. principio della ultrattività del rito), salvo il dovere del giudice dell'impugnazione, ove ritenga applicabile il rito speciale, di disporre in sede di prima udienza il mutamento del rito. Ritiene, inoltre, che in ogni caso nella specie va applicato la L. n. 69 del 2009, art. 53, abrogativo della L. n. 102 del 2006, art. 3, evidenziando che nell'art. 53 citato, comma 2, è stabilito che la disposizione di cui alla prima parte di quel comma non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, non sia stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c.;

pertanto, poichè nella causa de qua, introdotta con il rito ordinario, non è stato disposto dal Giudice il mutamento del rito, ne consegue, giusta quanto disposto dall'art. 53, richiamato, la perdurante applicabilità del rito ordinario e, quindi, l'erroneità della decisione impugnata.

La ricorrente ha poi riproposto tutti i motivi di appello non esaminati dalla Corte territoriale, in quanto assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità del gravame.

Esame dei motivi.

6. I motivi primo, secondo e quarto del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale ben possono essere unitariamente considerati, riferendosi gli stessi sostanzialmente e in gran parte alle medesime questioni.

6.1. Risulta dalla sentenza impugnata ed è incontroverso tra le parti che la causa è stata trattata in primo grado con il rito ordinario e secondo tale rito è stata pure emessa la sentenza di primo grado, pubblicata in data 18 maggio 2005.

Successivamente e prima della proposizione dell'appello, è entrata in vigore (in data 1 aprile 2006) la L. 21 febbraio 2006, n. 102 che, all'art. 3, ha previsto l'applicabilità delle norme processuali di cui al libro secondo, titolo 4^o, capo 1^o del c.p.c. alle cause, come quella all'esame, aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali, senza dettare alcuna disciplina transitoria.

6.2. Sia pure esaminando la questione relativa all'applicabilità o meno o del rito contemplato dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, alle controversie instaurate prima della data della sua entrata in vigore, questa Corte ha affermato che, in assenza di norme che diversamente dispongano, il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, non potendo il principio del tempus regit actum, in forza del quale lo ius superveniens trova applicazione immediata in materia processuale, che riferirsi ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non già all'intero nuovo rito. Infatti, posto che il "rito" è da intendersi come l'"insieme" delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, l'applicazione di un nuovo rito ad un processo già iniziato, in assenza di norme transitorie che ciò autorizzino, si tradurrebbe in una non consentita applicazione retroattiva di quell'"insieme", invece vietata dal principio di irretroattività della legge contenuto nell'art. 11 disp. gen., di cui lo stesso art. 5 c.p.c. è applicazione (Cass. 7 ottobre 2010, n. 20811).

Con riferimento poi all'applicabilità o meno della L. n. 102 del 2006, art. 3, di cui si discute nella presente causa, al giudizio di appello in una causa di risarcimento danni da lesioni derivanti da sinistro stradale instaurata davanti al giudice di pace anteriormente all'entrata in vigore della predetta norma, con ordinanza n. 23987 della Sez. 6-3, depositata il 28 dicembre 2012 (non

massimata), questa Corte, ha, tra l'altro, affermato che, in difetto di disposizioni transitorie in ordine ai giudizi promossi prima dell'entrata in vigore della legge citata (4 luglio 2006) e pendenti a tale data, l'applicabilità del rito del lavoro, sussistendone le condizioni, può essere postulata soltanto con riferimento ai giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa.

6.3. Il Collegio ritiene di condividere i principi sopra ricordati che ben possono essere applicati al caso all'esame, evidenziando, inoltre, che la mancanza di disposizioni di attuazione relative alla della L. n. 102 del 2006, art. 3, comporta che, in base ai principi generali che regolano il processo, occorre far riferimento al principio della ultrattività del rito, alla luce del quale la proposizione dell'appello deve conformarsi alle forme e ai termini del rito seguito in primo grado. Tale principio - quale specificazione di quello più generale per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova specifico fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo sia eventualmente erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice (Cass. 11 luglio 2014, n. 15897).

6.4. A quanto precede va poi aggiunto che la L. n. 69 del 2009, art. 53, che ha abrogato la L. n. 102 del 2006, art. 3, al comma 2 stabilisce che: "Alle controversie disciplinate dall'art. 3 della L. 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo 4^o, capo 1^o, c.p.c.. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c."

Orbene, poichè con riferimento alla presente causa, introdotta con il rito ordinario, alla data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (4 luglio 2009) non era stato disposto dal giudice del merito il mutamento del rito, ai sensi della norma da ultimo indicata, alla detta causa, anche in secondo grado, continuava ad essere applicabile il rito ordinario, sicchè entrambi gli appelli nel caso all'esame, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, sono stati ritualmente e tempestivamente proposti con le forme e nei termini del rito ordinario.

6.5. I motivi primo, secondo e quarto del ricorso principale e l'intero motivo del ricorso incidentale vanno, pertanto, accolti e va affermato il seguente principio: "In assenza di norme che diversamente dispongano, il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, non potendo il principio del tempus regit acumi in forza del quale lo ius superveniens trova applicazione immediata in materia processuale, che riferirsi ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non già all'intero nuovo rito. Pertanto, nelle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni personali conseguenti ad incidenti stradali instaurate prima della data di entrata in vigore della L. 21 febbraio 2006, n. 102 e trattate e decise in primo grado secondo il rito ordinario, l'appello deve essere proposto con le forme e nei termini del medesimo rito. Alle controversie in parola, qualora siano pendenti alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 e, in relazione ad esse, alla predetta data, non sia stata ancora disposta la

modifica del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., continua ad applicarsi il rito ordinario anche in appello".

7. L'esame del terzo motivo del ricorso principale, sostanzialmente condizionato al mancato accoglimento dei primi due motivi dello stesso ricorso, resta assorbito dall'accoglimento dei detti motivi.

8. Alla luce di quanto precede, l'impugnata sentenza va cassata e la causa va rinviata - anche per le spese del presente giudizio di cassazione - alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che si uniformerà al suddetto principio di diritto.

p.q.m.

La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, accoglie il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale, assorbito il terzo, accoglie altresì il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio biella Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 gennaio 2015.

La Nuova Procedura Civile